

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2026, n. 2-2964

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo "Ing. Felice Tavallini" di Borgo Vercelli (VC). Estinzione d'ufficio ai sensi dell'art. 7, L.r. n. 12/2017.

:



Seduta N° 183

Adunanza 07 AGOSTO 2026

Il giorno 07 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 15:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI - Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Matteo MARNATI

DGR 2-2964/2026/XII

OGGETTO:

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo “Ing. Felice Tavallini” di Borgo Vercelli (VC). Estinzione d’ufficio ai sensi dell’art. 7, L.r. n. 12/2017.

A relazione di: Marrone

Premesso che

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo “Ing. Felice Tavallini” (nel seguito: I.P.A.B.), con sede in Borgo Vercelli (VC) trae le sue origini dalle disposizioni a inizi del ‘900, dell’Ing. Felice Tavallini che aveva lasciato un capitale a disposizione del Comune di Borgo Vercelli, da destinare a iniziative per il sostegno alle persone in condizione di difficoltà per cause di età, salute, familiari, economiche. L’ I.P.A.B è stata eretta in Ente morale con decreto Regio n.664 del 10/11/1972;

- con D.G.R n. 27-3399 del 13/02/2012, l’I.P.A.B è stata dotata di un nuovo Statuto, ad oggi vigente, che all’art. 2 prevede che *“l’Ente persegue fini sociali, assistenziali e sanitari, senza scopo di lucro e si prefigge di accogliere nella Residenza le persone autosufficienti e non autosufficienti, di ambo i sessi che, a causa dell’età, delle condizioni fisiche precarie e/o mancanza di familiari, esprimono bisogni di tipo socio-assistenziale e/o sanitario-riabilitativo (...)”*;

- con D.G.R n. 50-6242 del 22/12/2017 è stato approvato l’adeguamento delle disposizioni statutarie di diverse I.P.A.B, tra cui l’I.P.A.B “Ing. F.Tavallini” di Borgo Vercelli, interessate dalla procedura straordinaria di cui alla D.G.R n. 46-5477 del 03/08/2017 ed s.m.i.;

Dato atto che con nota (Protocollo regionale n. 49139 del 19/11/2024) del Settore regionale “Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità” della Direzione regionale “Welfare” inviata all’I.P.A.B, al custode giudiziario Avv. Malinverni e al

Comune di Borgo Vercelli, si comunicava di essere a conoscenza del fatto che l'intero patrimonio immobiliare (immobile adibito a struttura socio-assistenziale e n. 3 appartamenti di edilizia residenziale, adibiti a civile abitazione) era divenuto oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n. 15/2022 R.G.E.), avviata in forza del decreto ingiuntivo 770/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Vercelli, Sezione Civile - Esecuzioni Immobiliari e si richiedeva di acquisire informazioni aggiornate circa gli sviluppi della procedura esecutiva immobiliare in corso per dare avvio agli adempimenti di propria competenza finalizzati all'estinzione dell'I.P.A.B.

Preso atto che con nota ricevuta al protocollo regionale n. 49447 del 21/11/2024, il custode giudiziale, Avv. Malinverni, rispondeva con un aggiornamento relativo alla procedura esecutiva immobiliare (n. 15/2022 R.G.E.) di cui sopra.

Dato atto che a seguito dell'incontro avvenuto in data 07/05/2025 presso gli uffici regionali del Settore citato della Direzione Welfare, alla presenza di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B e del Sindaco di Borgo Vercelli, per verificare lo stato dell'arte della situazione economico-patrimoniale dell'Ente, in esito alla procedura di esecuzione immobiliare 15/2022 R.G.E. sopra citata, si inviava nota (Protocollo regionale n. 15847/A2204A del 28/05/2025) con la richiesta della documentazione necessaria ai fini dell'avvio dell'iter di estinzione dell'I.P.A.B, ai sensi dell'art.7, L.r. n. 12/2017.

Preso atto che:

- con nota inviata al Settore regionale citato della Direzione Welfare (Protocollo regionale n. 56800/A22000 del 31/10/2025), l'Avv. Giorgio Malinverni, custode giudiziale nella procedura esecutiva 15/2022 di cui sopra, a seguito di istanza n. 55 dep. 22/10/2025, trasmetteva il decreto di trasferimento RG 15/2022 e l'ordine di liberazione 15/2022 con il quale comunicava che il GE, con provvedimento del 29/10/2025, aveva autorizzato lo smaltimento di tutti i beni all'interno della Casa di riposo dell'I.P.A.B, con incarico ad una Ditta per la liberazione;

- dalla relazione pervenuta al Settore regionale competente della Direzione Welfare con il protocollo regionale n. 108582/A2204A del 14/07/2026, sottoscritta dall'Avvocato Marco Spassino, si apprende che l'I.P.A.B, a far tempo dall'anno 2015, ha iniziato una grave crisi economico-finanziaria che si è ulteriormente aggravata nell'anno 2020 a seguito della pandemia da Covid. Con una situazione debitoria di oltre un milione di euro, l'I.P.A.B ha dapprima concordato un piano di rientro e poi non è riuscita a rispettarlo. Pertanto il Tribunale Ordinario di Vercelli, Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti dell'I.P.A.B (procedura esecutiva immobiliare 15/22 del Registro Generale delle Esecuzioni) di cui al decreto di fissazione di udienza ex art. 569 c.p.c., emesso in data 02/05/2022. Il Tribunale ha avviato la procedura di alienazione dei beni immobili dell'ente, tra cui la Casa di Riposo e le villette di proprietà. L'esito delle vendite giudiziarie e la ripartizione delle somme ricavate, risultano dagli atti della esecuzione immobiliare n. 15/2022 R.G.E del Tribunale di Vercelli.

Dato atto, pertanto, come da verifiche del citato Settore regionale, che:

- la I.P.A.B non possiede alcun altro bene liquidabile per il soddisfacimento dei creditori e lo smaltimento dei beni mobili e materiali presenti nella struttura è avvenuto con giusto provvedimento autorizzativo;
- l'ultimo Conto Consuntivo approvato è quello relativo all'anno 2020 (Deliberazione del C.d.A. n. 13 del 15/06/2021);
- i rapporti bancari (beni mobili finanziari) - già da tempo destinatari di svariati atti di pignoramento presso terzi - sono stati estinti;

- l'I.P.A.B non ha più in carico alcun dipendente e la documentazione dell'archivio, in accordo con il Comune di Borgo Vercelli, è stata depositata presso l'archivio comunale;

- a partire quindi dall'anno 2022, l'I.P.A.B non ha più potuto svolgere il suo scopo istituzionale e non è dotata di un regolare organo amministrativo, ad oggi composto di tre membri su cinque previsti dallo Statuto vigente.

Dato atto altresì che con nota (Protocollo regionale n.110900/A2204A del 15/07/2026) inviata dal citato Settore regionale al Sindaco del Comune di Borgo Vercelli e all'Avv. Marco Spassino, unico referente per l'I.P.A.B, si comunicava l'esito dell'Esecuzione Immobiliare emesso con decreto ingiuntivo dal Tribunale Ordinario di Vercelli, Sezione Civile – nei confronti dell'I.P.A.B (procedura esecutiva immobiliare 15/22 RGE) – con allegata la documentazione inerente le vendite giudiziarie, l'esito della situazione dei beni mobili dell'I.P.A.B e si richiedeva parere favorevole all'estinzione d'ufficio dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 della L.r. n. 12/2017. Nella stessa nota si precisava anche che, in questo caso, non ricorrevano le condizioni previste dal comma 7, art. 7 della L.r. n. 12/2017 che prescrive, per le estinzioni delle I.P.A.B inattive, l'accettazione da parte del Comune del patrimonio dell'I.P.A.B, con vincolo di destinazione a servizi socio-educativi, socio-assistenziali e/o socio-sanitari, in quanto l'Ente non possiede più alcun bene.

Preso atto infine che con nota, inviata al Settore regionale citato della Direzione "Welfare" (Prot. Reg. n.113684/A2204A del 20/07/2026), il Sindaco del Comune di Borgo Vercelli rispondeva alla nota di cui sopra prendendo atto dell'inattività dell'I.P.A.B e dell'esito della procedura esecutiva immobiliare 15/22 RGE sopra citata, dando parere favorevole all'estinzione della stessa.

Ritenuto pertanto che, dall'istruttoria effettuata dagli uffici del Settore regionale citato della Direzione "Welfare" risulta che la suddetta I.P.A.B non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo socio-assistenziale pubblico e che, pertanto, sono sussistenti le condizioni previste dall'art. 7 della L.r. n.12/2017 e s.m.i, necessarie per dichiarare l'estinzione dell' I.P.A.B.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto eventuali oneri della procedura di estinzione dell'I.P.A.B, saranno a carico del Comune di Borgo Vercelli (VC).

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione in conformità con quanto disposto dalla D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 6972/1890 e s.m.i;
- il relativo Regolamento amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;
- il D.P.R n. 9/1972;
- gli artt. n. 13 e 25 del D.P.R n. 616/1977;
- il D.lgs n. 207/2001;
- la L.r n. 1/2004 e s.m.i;
- la L.r. n. 23/2015;
- l'art.7 della L.r. n. 12/2017 e s.m.i;

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1) di estinguere d'ufficio, ai sensi dell'art. 7 della L.r. n. 12/2017, l'I.P.A.B Casa di Riposo "Ing. Felice Tavallini" di Borgo Vercelli (VC), stante l'impossibilità di perseguire i propri scopi istituzionali;

2) che non ricorrono le condizioni previste dal comma 7, art. 7 della L.r. n.12/2017 che prescrive, per le estinzioni delle I.P.A.B inattive, l'accettazione da parte del Comune del patrimonio dell'I.P.A.B, con vincolo di destinazione a servizi socio-educativi, socio-assistenziali e/o socio-sanitari, in quanto l'Ente non possiede più alcun bene;

3) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.